



Università degli Studi della Toscana
Il Rettore

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e in particolare gli artt. 6 "Autonomia delle università" e 16 "Università";

VISTA la legge 15 luglio 1994, n. 444 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi" e in particolare l'art. 3;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e in particolare l'art. 2 (Organi e articolazione interna delle università);

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell'8 giugno 2012 ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, successivamente modificato con decreto rettorale n. 726/16 dell'8 settembre 2016 riguardante la modifica degli artt. 11, c. 3, e 39, c. 1, come segue:

art. 11, c. 3

"Il Senato Accademico è costituito con decreto del Rettore ed è formato da ventuno componenti:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) il Pro-Rettore vicario;

c) i seguenti docenti di ruolo, su base elettiva: 6 direttori di dipartimento; un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un rappresentante dei professori di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari della macroarea scientifico-tecnologica; un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un rappresentante dei professori di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori universitari della macroarea umanistico-sociale; le macroaree sono individuate nel Regolamento Generale di Ateneo;

d) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato;

e) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

f) tre rappresentanti degli studenti".

art. 39, c. 1

"Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1 lettera s), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 le funzioni di Rettore, Pro-Rettore vicario, Direttore di Dipartimento o di struttura equiparata, di componente elettivo del Senato Accademico, di componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Nucleo di Valutazione, della Commissione Ricerca Scientifica, di componente elettivo sia della Consulta degli Studenti che dei Consigli di Dipartimento non sono cumulabili";

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e in particolare l'art. 14;

VISTA la delibera ANAC n. 144/2014 del 7 ottobre 2014 con la quale è stato disposto per le Università statali l'obbligo di pubblicazione di dati di cui al citato articolo 14 del D.Lgs. 33/2013, oltre che per il Rettore ed il Consiglio di Amministrazione, anche per il Senato Accademico in quanto organo di indirizzo politico (p. 4 della delibera);

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 20/16 del 14 gennaio 2016 e in particolare il Titolo VII (Elezioni dei rappresentanti negli organi collegiali);



DECRETO N. 831/2016

VISTO il decreto rettorale n. 810/12 del 12 ottobre 2012 relativo alla costituzione del Senato Accademico con durata del mandato dei componenti elettivi, escluso la rappresentanza studentesca, di quattro anni dalla data del provvedimento di nomina (12 ottobre 2012-11 ottobre 2016);

VISTI i decreti rettorali di modifica della composizione del Senato Accademico:

- n. 1052/2013 del 23 dicembre 2013: nomina della Pro-Rettrice vicaria con durata del mandato decorrente dalla data del provvedimento e fino al 31 ottobre 2019, componente di diritto del Senato Accademico,
- n. 464/15 del 5 maggio 2015: nomina dei rappresentanti degli studenti con durata del mandato di due anni dalla data del provvedimento (5 maggio 2015-4 maggio 2017),
- n. 784/15 del 5 agosto 2015: nomina di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo con durata del mandato decorrente dalla data del provvedimento e fino all'11 ottobre 2016;
- n. 35/2016 del 19 gennaio 2016: nomina dei rappresentanti dei ricercatori universitari a tempo indeterminato della macroarea scientifico-tecnologica e della macroarea umanistico-sociale con durata del mandato decorrente dalla data del provvedimento e fino all'11 ottobre 2016;

RILEVATA la necessità di indire le elezioni dei rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo ai fini della costituzione del Senato Accademico per il quadriennio 2016-2020 decorrente dalla data del provvedimento di nomina ai sensi dell'art. 11, c. 3, dello Statuto di Ateneo, come modificato con il citato decreto rettorale n. 726/16;

DECRETA

Senato Accademico – Elezione dei rappresentanti (art. 11, c. 3, Statuto di Ateneo)

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. Ai fini della costituzione del Senato Accademico a norma dell'art. 11, comma 3, dello Statuto di Ateneo, sono indette le elezioni delle seguenti rappresentanze:
 - a) un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia della macroarea scientifico-tecnologica;
 - b) un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia della macroarea scientifico-tecnologica;
 - c) un rappresentante dei ricercatori universitari della macroarea scientifico-tecnologica;
 - d) un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia della macroarea umanistico-sociale;
 - e) un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia della macroarea umanistico-sociale;
 - f) un rappresentante dei ricercatori universitari della macroarea umanistico-sociale;
 - g) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato;
 - h) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
2. Le operazioni di voto si svolgeranno **giovedì 10 novembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 19.00** nel seggio elettorale che sarà allestito nell'Aula Magna del Rettorato dell'Università (Via S. Maria in Gradi, 4 Viterbo).

Art. 2

Elettorato e durata del mandato

1. L'elettorato attivo è costituito:
 - per l'elezione di un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, di un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia e di un rappresentante dei ricercatori universitari della macroarea scientifico-tecnologica; dalle predette categorie di docenti afferenti alla macroarea



- (aree CUN 1-2-3-4-5-6-7-8-9: scienze matematiche e informatiche; scienze fisiche; scienze chimiche; scienze biologiche; scienze mediche; scienze agrarie e veterinarie; ingegneria civile e architettura; ingegneria industriale e dell'informazione);
- per l'elezione di un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, di un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia e di un rappresentante dei ricercatori universitari della macroarea umanistico-sociale: dalle predette categorie di docenti afferenti alla macroarea (aree CUN 10, 11, 12, 13 e 14: scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; scienze storiche, filosofiche; pedagogiche e psicologiche; scienze giuridiche; scienze economiche e statistiche; scienze politiche e sociali);
 - per l'elezione di un rappresentante dei ricercatori universitari a tempo determinato: dai ricercatori universitari reclutati ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - per l'elezione di tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo: dalla medesima categoria.
2. L'elettorato passivo è costituito dal personale docente e tecnico-amministrativo che, nel rispetto della disciplina delle cariche e dei mandati di cui all'art. 39 dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni di cui all'art. 2, c. 11, della legge n. 240/2010, presenterà la propria candidatura, nell'ambito della categoria di appartenenza, nei termini indicati nel successivo articolo 3.
 3. Per l'individuazione del corpo elettorale si applicano le disposizioni di cui all'art. 39 del Regolamento Generale di Ateneo.
 4. La durata del mandato dei rappresentanti eletti, salvo modificazione del proprio stato giuridico, è di quattro anni dalla data del provvedimento di nomina.

Art. 3

Presentazione delle candidature

1. A norma dell'art. 41 del Regolamento Generale di Ateneo, per le elezioni dei rappresentanti di cui al precedente articolo 1, le candidature dovranno essere presentate presso l'Ufficio URP e Affari Istituzionali (Rettorato, Via S. Maria in Gradi, 4 – Viterbo) **entro le ore 13.00 di mercoledì 26 ottobre 2016** (quindicesimo giorno precedente il giorno delle votazioni) con apposita dichiarazione sottoscritta. L'Ufficio resterà aperto tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 15.00.
2. Le candidature devono essere corredate dalle firme di almeno il 10% degli iscritti alle relative liste elettorali (con arrotondamento per difetto):
 - 10% dei professori di ruolo di prima fascia della macroarea scientifico-tecnologica: almeno 4 firme
 - 10% dei professori di ruolo di seconda fascia della macroarea scientifico-tecnologica: almeno 6 firme
 - 10% dei ricercatori universitari a tempo indeterminato della macroarea scientifico-tecnologica: almeno 4 firme
 - 10% dei professori di ruolo di prima fascia della macroarea umanistico-sociale: almeno 3 firme
 - 10% dei professori di ruolo di seconda fascia della macroarea umanistico-sociale: almeno 4 firme
 - 10% dei ricercatori universitari a tempo indeterminato della macroarea umanistico-sociale: almeno 3 firme
 - 10% dei ricercatori a tempo determinato reclutati ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240: almeno 3 firme
 - 10% del personale tecnico-amministrativo: almeno 30 firme.



3. Le firme e le dichiarazioni richieste dal presente articolo sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Art. 4

Commissione elettorale e Seggio elettorale

1. A norma degli artt. 32 e 40 del Regolamento Generale di Ateneo, la Commissione elettorale sarà nominata entro 5 giorni dalla data del presente decreto.
2. A norma degli artt. 33 e 40 del Regolamento Generale di Ateneo, i componenti del seggio elettorale saranno nominati almeno 5 giorni precedenti lo svolgimento delle elezioni.

Art. 5

Propaganda elettorale

1. A norma dell'art. 34 del Regolamento Generale di Ateneo, la Commissione Elettorale disciplina lo svolgimento della propaganda elettorale nell'ambito dell'Ateneo sulla base della disponibilità di aule, spazi e orari dichiarata dai Direttori di Dipartimento entro cinque giorni dalla data di indizione delle elezioni. Le decisioni adottate sono quindi comunicate ai Direttori di Dipartimento.
2. La propaganda elettorale inizia il quattordicesimo giorno precedente a quello fissato per le votazioni e cessa alle ore 13,00 del giorno precedente le votazioni stesse.
3. L'inosservanza delle regole di svolgimento della propaganda elettorale da parte dei candidati può essere valutata, nel rispetto della normativa vigente in materia, come responsabilità disciplinare.

Art. 6

Norme di rinvio e pubblicità degli atti

1. Le elezioni di cui al presente decreto sono disciplinate dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento Generale di Ateneo (*Titolo VII – Elezioni dei rappresentanti negli Organi Collegiali*).
2. Per quanto riguarda la rinnovabilità del mandato e il cumulo delle funzioni si applicano le disposizioni di cui agli artt. 11, c. 8, e 39, c. 1, dello Statuto di Ateneo.
3. La presente procedura elettorale tiene conto del rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso ai pubblici uffici come sancito dall'art. 9 dello Statuto di Ateneo.
4. Il presente decreto e tutti gli atti relativi alla procedura elettorale in oggetto sono pubblicati sul sito di Ateneo nell'apposita sezione dedicata alla costituzione degli organi di Ateneo <http://www0.unitus.it/it/unitus/organi-ateneo/articolo/costituzione-organi-di-ateneo-elezioni->

Viterbo,

10 OTT 2016

IL RETTORE

Prof. Alessandro Ruggieri